



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
(Prov. Reggio Emilia)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 106 del 19 dicembre 1998. Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 95 del 21 dicembre 1999, n. 117 del 21 dicembre 2000, n. 36 del 14 giugno 2001, n. 06 del 25 febbraio 2002, n. 11 del 26 marzo 2003, con provvedimento del Commissario straordinario n. 98 del 19 dicembre 2005, con deliberazioni Consiglio comunale n. 29 del 28 marzo 2007, n. 14 del 6 marzo 2008.

INDICI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento.
- ART.2 - Definizioni.
- ART.3 - Il funzionario responsabile del tributo.
- ART.4 - Area di pertinenza del fabbricato.
- ART.5 - Area fabbricabile.
- ART.6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- ART.7 - Qualifica di coltivatore diretto (abrogato).
- ART.8 - Fabbricati di interesse storico ed artistico.
- ART.9 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa).
- ART.10 - Fabbricato parzialmente costruito o ristrutturato.
- ART.10bis - Fabbricato privo di rendita (abrogato).

Titolo II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- ART.11 - Aliquote.
- ART.12 - Detrazioni e riduzioni.
- ART.13 - Abitazione principale.
- ART.14 - Pertinenze dell'abitazione.
- ART.15 - Immobili posseduti dallo Stato e da enti territoriali (abrogato).
- ART.16 - Immobili posseduti da enti non commerciali.
- ART.17 - Fabbricati inagibili o inabitabili.
- ART.17bis - Utilizzazione agricola di area fabbricabile.

Titolo III - DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- ART.18 - Dichiarazione.
- ART.19 - Attività di controllo.
- ART.20 - Avviso di accertamento.
- ART.20bis - Avviso di accertamento per liquidazione di maggiore imposta (abrogato).
- ART.21 - Notificazione a mezzo posta.

Titolo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- ART.22 - Contenzioso.
- ART.23 - L'autotutela.
- ART.23bis - Compensazione e accollo.
- ART.24 - Accertamento con adesione.
- ART.24bis - Interpello.

Titolo V - VERSAMENTI E RIMBORSI

- ART.25 - Versamenti e riscossione.

ART.26 - Rimborsi.

ART.27 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area.

ART.28 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

Titolo VI – SANZIONI

ART.29 - Sanzioni.

ART.30 - Cause di non punibilità (abrogato).

ART.31 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.

Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.32 - Norme finali.

ART.33 - Disposizioni transitorie (abrogato).

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista all'art.52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".
3. Il contribuente può rivolgersi all'Ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richiedere informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamenti, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della determinazione dell'aliquota o tariffa massima, si applicano le disposizioni legislative.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f) per "Regolamento", il presente regolamento.

Articolo 3 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 22;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 23, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 24;

- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. La Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
 4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Articolo 4 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/92, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 5 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/92, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nello Strumento Urbanistico Generale adottato.

Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree sia stata tempestivamente versata sulla base di valore non inferiori a quelli stabiliti.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, si procederà comunque ad accertamento, qualora il contribuente, ai fini fiscali, abbia dichiarato o gli sia stato attribuito, anche per anni d'imposta pregressi, un valore dell'area in misura superiore al 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale. Il valore accertato costituirà base imponibile per lo stesso anno d'imposta e per i successivi, anche nei confronti dell'eventuale avente causa sino a che non intervengano variazioni del valore commerciale dell'area.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/92.
6. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 1, s'intendono confermati i valori dell'anno precedente.

Articolo 7 - Qualifica di coltivatore diretto (abrogato)

Articolo 8 - Fabbricati di interesse storico e artistico

1. La determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico-artistico avviene secondo il criterio dettato dell'art. 2, comma 5, del decreto Legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75 e dell'art.10 del D.Lgs. n.42 del 22/10/2004.

Articolo 9 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

Articolo 10 - Fabbricato parzialmente costruito o ristrutturato

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata all'I.C.I. in misura ridotta in base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile non ancora autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
2. Nei casi di interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione. Qualora il fabbricato sia comunque utilizzato anche prima dell'ultimazione dei lavori, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato stesso e non più dall'area.

Articolo 10bis- Fabbricato privo di rendita (abrogato)

Titolo II : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 11 - Aliquote

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono deliberate dal Consiglio comunale.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote approvate o applicate per l'anno precedente.

Articolo 12 – Detrazioni e riduzioni

1. Il Consiglio comunale con l'atto di determinazione delle aliquote, ha facoltà di ridurre fino ad un massimo del 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; in alternativa può elevare fino a € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la detrazione per abitazione principale prevista dal c. 2, c.2bis e c.2 ter art. 8 del Decreto legislativo n. 504/92.
2. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale individuate con la medesima deliberazione.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni, se la legge o i regolamenti prescrivono l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax.

Articolo 13 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (art. 8 Decreto Legislativo n. 504/92), sono equiparate, ai sensi dell'aliquota e della detrazione applicata all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di I^o grado in linea retta e di II^o grado in linea retta e collaterale, che la occupano quale loro abitazione principale;
 - c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
 - d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
 - e) l'unità immobiliare posseduta dal coniuge non assegnatario della casa coniugale. In questo caso la detrazione per abitazione principale verrà calcolata in proporzione alla quota posseduta, ed a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
2. Sono equiparate all'abitazione principale, solo ai sensi dell'applicazione dell'aliquota agevolata, le seguenti unità immobiliari:
 - a) L'abitazione locata con contratto registrato e stipulato in base agli accordi territoriali quale "contratto a canone concordato" ai sensi dell'art.2 comma 3 della legge n.431/98, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;
 - b) L'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al III^o grado o ad affini fino al II^o grado, che la occupano quale loro abitazione principale.
3. L'agevolazione di cui ai comma precedenti, può essere applicata solo presentando apposita istanza attestante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la concessione del beneficio medesimo. Tale istanza sarà presentata entro il termine della scadenza della prima rata dell'imposta per l'anno in corso e sarà ripresentata solo in caso di variazione o cessazione delle condizioni richieste.

Articolo 14 - Pertinenze dell'abitazione

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni e detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le

pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, sia proprietario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una cantina o una soffitta), C/6 (per non più di un garage), e C/7 (tettoie chiuse o aperte), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
3. Resta ferma la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, di cui ai comma precedenti, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Articolo 15 - Immobili posseduti dallo Stato e da enti territoriali (abrogato)

Articolo 16 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS (art. 10 D.Lgs. 04/12/97 n. 460) sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né sgravio di quanto iscritto a ruolo.

Articolo 17 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
 2. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
- 4bis Per quanto riguarda i fabbricati sui quali sono in corso opere di ripristino a causa di danni prodotti da calamità naturali dichiarate, è possibile applicare l'aliquota agevolata del 2 per mille, anche in questo caso sono comunque valide le considerazioni di cui al comma precedente relativamente i documenti necessari e comprovanti tale stato di fatto.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione

sostitutiva. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 31 L. 557/78 C.L. lettera b), regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune, per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. In questo caso dovrà essere presentata dichiarazione ICI relativa l'anno in cui si applica la riduzione.

Articolo 17/bis – Utilizzazione agricola di area fabbricabile

1. L'agevolazione prevista dall'art. 2 del Decreto legislativo n. 504/92 per le aree fabbricabili sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, è esclusa nei casi di conduzione associata o societaria del terreno medesimo.
2. L'agevolazione è altresì subordinata allo svolgimento effettivo, da parte del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo a titolo principale, dell'attività di coltivazione con prevalente apporto lavorativo proprio e dei componenti del nucleo familiare, come previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997.

Titolo III : DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 18 – Dichiarazione

1. A decorrere dal 2008 la dichiarazione dovrà essere presentata solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che non confluiscono nelle dichiarazioni catastali.

Articolo 19 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. (abrogato).
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
- 3bis (abrogato).
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivare l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare della evasione recuperata.
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.
7. Il contribuente deve essere messo a conoscenza dell'esistenza d'infrazione dalle quali può derivare l'irrogazione di una sanzione.

Articolo 20 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso il Comune provvede alla notifica degli atti di accertamento a seguito della verifica ed il controllo delle dichiarazioni e dei versamenti eseguiti e dovuti.
- 1bis Gli interessi relativi all'attività d'accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali (art. 17 L. 146/98), il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art.1 comma 165 della Legge 296/2006. E' fatta salva l'attività d'accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.
2. (abrogato).
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
4. Il contribuente può rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di definire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
5. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni dato utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni.

Articolo 20/bis – Avviso di accertamento per liquidazione di maggiore imposta (abrogato)

Articolo 21- Notificazione a mezzo posta.

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Titolo IV: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 22 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 23 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore su presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passato in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 23/bis – Compensazione e accollo

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 24 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotta nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 24/bis - Interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su casi concreti e personali in materia di tributi comunali, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolata unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dalla richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. La risposta dell'Amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, che a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso di mutato orientamento interpretativo, sia da parte del Comune che da organi diversi, è esclusa l'applicazione di sanzioni, rispetto alla questione oggetto di interpello.

Titolo V : VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 25 - Versamenti e riscossione

1. Il Consiglio comunale, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreché ne sia data comunicazione scritta al Comune entro l'anno in cui viene effettuato il versamento.
3. La fattispecie prevista dal secondo periodo, del precedente comma 2, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune;
 - c) i versamenti effettuati con mod.F24.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
 6. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso dovrà essere eseguito in due rate: la prima entro il 16 di giugno pari al 50% dell'imposta dovuta e la seconda pari al restante 50%, entro il 16 dicembre. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
 7. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta non sia a conoscenza dell'aliquota e delle detrazioni applicate per l'anno in corso dal Comune, può calcolare la prima rata in acconto, ossia il 50% dell'imposta dovuta, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, provvedendo poi al conguaglio di quanto dovuto nel versamento del saldo, dal 1° al 16 dicembre.

Articolo 26 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del versamento;
2. (abrogato).
3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere notificata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima ed al rimborso, in caso di esito favorevole, notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune per il tempo necessario ad ottenere risposta.
6. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.
7. (abrogato).
8. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

Articolo 27 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area.

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. L'inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti (quali

le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
 - a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo art.5.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena scadenza, entro cinque (5) anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Articolo 28 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione dell'attività istruttoria o di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00.
- 1bis Il limite di esenzione di cui al comma 1 vale anche per i versamenti ordinari.
2. (abrogato).
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento ad 1,00 € (un euro), per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Titolo VI - SANZIONI

Articolo 29 - Sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono erogate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Nel caso di circostanze di cui al disposto comma 4 art. 7 Decreto legislativo n. 472/97 relative a casi in cui la misura della sanzione sia superiore al doppio del tributo dovuto, la sanzione è ridotta al doppio del tributo dovuto, salvo il limite editale. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di recidiva.

3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente, non si procede alla irrogazione delle sanzioni, altrettanto non sono irrogate sanzioni per le violazioni formali che non abbiano comportato alcun debito d'imposta.
4. Compete al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto oltre che della personalità del trasgressore.

Articolo 30 - Cause di non punibilità (abrogato)

Articolo 31 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r. r., prima della iscrizione al ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui all'art.25 del presente regolamento.

Titolo VII : NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 33 – Disposizione transitorie (abrogato)